

CONVENZIONE

TRA

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA,
UNIVERSITÀ DI PISA,
SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO SANT'ANNA
DI PISA.

Premessi e considerati :

- la prestigiosa tradizione scientifica degli studi matematici nelle istituzioni universitarie pisane e il ruolo particolare nella crescita della ricerca matematica a Pisa avuto dal prof. Ennio De Giorgi;
- l'obiettivo della convenzione fra l'Università di Pisa e la Scuola Normale Superiore sul "Progetto MAP-Matematica a Pisa" firmata nel 1992 e rinnovata nel 1997, di cui si allega il testo;
- il protocollo d'intesa con cui le tre istituzioni si impegnano a istituire il "Centro di Ricerca Matematica Ennio De Giorgi" con le ragioni e finalità scientifiche in allegato;
- l'interesse, non solo locale ma nazionale e internazionale, che si costituisca a Pisa, in accordo tra le tre istituzioni pisane, un centro di eccellenza per la ricerca matematica, anche di carattere applicativo e interdisciplinare;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1

E' istituito il

Centro di Ricerca Matematica
"Ennio De Giorgi",
Matematica nelle Scienze naturali e sociali.

Il Centro ha le seguenti finalità:

- ospita e promuove progetti di ricerca di alto contenuto innovativo focalizzati sulla matematica sia pura che applicata alle scienze sociali e naturali, come pure sulle sue applicazioni industriali e tecnologiche;
- accoglie studiosi italiani e stranieri, sia junior che senior, con l'intento di favorire le varie forme di collaborazione e la costituzione di masse critiche di ricercatori in specifiche aree di ricerca, soprattutto interdisciplinari;
- promuove la costituzione al suo interno di centri di eccellenza per la ricerca su tematiche specifiche della matematica e delle sue applicazioni alle scienze sociali e naturali.

Art.2

La Scuola Normale Superiore mette a disposizione, quale sede logistica del Centro, il Collegio Puteano nella parte non destinato a foresteria della Scuola. Le altre due istituzioni collaborano al buon funzionamento delle attività del Centro, anche mettendo a disposizione temporaneamente risorse logistiche per le attività del Centro.

Art. 3

Il Centro ha la natura di centro interuniversitario, ha sede amministrativa presso la Scuola Normale Superiore ed è gestito da questa. I finanziamenti affluiscono alla Scuola Normale Superiore e sono gestiti secondo il regolamento amministrativo-contabile della Scuola Normale Superiore, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per il Centro.

Art. 4

Il finanziamento ordinario del Centro è garantito dai seguenti contributi:

Euro 15.000 per il 2001, Euro 75.000 per il 2002, ed Euro 100.000 per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 da parte della Scuola Normale;

Euro 15.000 per il 2001, Euro 75.000 per il 2002, ed Euro 100.000 per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 da parte dell'Università di Pisa;

Euro 7.500 per il 2001, Euro 20.000 per il 2002, ed Euro 25.000 per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 da parte della Scuola S. Anna.

Art. 5

Il Consiglio del Centro è formato da due docenti della Scuola Normale, da due docenti della Università di Pisa e da un docente della Scuola S. Anna, nominati dai rispettivi direttori e rettore. Il Consiglio sulla base dei pareri e dei suggerimenti del Comitato Scientifico, formula i piani annuali e pluriennali di attività del Centro ed i relativi bilanci preventivi e consuntivi.

Art. 6

Il Direttore del Centro è nominato dal Direttore della Scuola Normale tra i componenti del Consiglio del Centro, sentiti il Rettore dell'Università di Pisa e il Direttore della Scuola S. Anna. Resta in carica per cinque anni ed è rinnovabile.

Art. 7

Il Comitato Scientifico del Centro è formato da 5 a 8 personalità scientifiche nazionali e internazionali, nominati congiuntamente dal Direttore della Scuola Normale, dal Rettore dell'Università di Pisa e dal Direttore della Scuola S. Anna. All'atto della nomina è specificata la durata del mandato comunque non superiore a cinque anni.

Il Comitato Scientifico esprime pareri, proposte e suggerimenti al fine della formulazione dei piani annuali e pluriennali di attività e dell'elaborazione delle proposte di bilancio del Centro. Esso ha inoltre il compito della valutazioni scientifica dell'attività del Centro.

Art. 8

La presente convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2005 e può essere rinnovata di ulteriori 5 anni sulla base di apposito atto aggiuntivo.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento allo Statuto e ai regolamenti della Scuola Normale Superiore.